

ACCORDO
DISTRIBUZIONE DEL TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO
DEL PERSONALE DEI LIVELLI IV – VIII
PARTE ECONOMICA E NORMATIVA 2016-2017

Il giorno 16 settembre 2019 in Roma presso la sede ISPRA di via Brancati 48, si sono riuniti, per ISPRA l'Amministrazione il Presidente dott. Stefano Laporta e il Direttore Generale dott. Alessandro Bratti e per le OO.SS. i rispettivi rappresentanti come risultanti dalle firme apposte in calce, per sottoscrivere il presente accordo.

PREMESSO CHE

- Con verbali n. 21/2017 del 10 novembre 2017 e n. 28 del 14 maggio 2018, il Collegio dei revisori dei conti ha positivamente certificato la correttezza della costituzione dei fondi per il trattamento economico accessorio dei livelli IV-VIII per gli anni 2016 e 2017 e che l'Amministrazione ha determinato, rispettivamente con Disposizione n. 227/DG del 20/11/017 e con Disposizione n. 393/DG del 19/05/2018, le risorse del trattamento accessorio per importi pari a:

Livelli IV-VIII	2016	2017
Trattamento economico accessorio	6.380.620,13	6.380.620,13

CIÒ PREMESSO LE PARTI CONCORDANO QUANTO SEGUE

Articolo 1

Destinatari delle risorse del trattamento economico accessorio

Sono destinatari del presente accordo i dipendenti ISPRA a tempo indeterminato appartenenti ai livelli IV – VIII del CCNL Comparto Istruzione e ricerca. Al personale a tempo determinato in servizio presso ISPRA verrà ugualmente attribuito il medesimo trattamento economico accessorio del personale a tempo indeterminato; il relativo finanziamento grava sui pertinenti capitoli di bilancio.

Articolo 2

Distribuzione delle risorse trattamento economico accessorio

Le risorse, determinate in premessa, sono destinate al finanziamento dei seguenti istituti:

a) Fondo per il compenso del lavoro straordinario

Il fondo è costituito nel suo ammontare dalla stima delle risorse necessarie a remunerare le prestazioni di lavoro straordinario del personale. Per ciascuno degli anni 2016 e 2017 il limite di spesa per tali prestazioni è determinato in € 70.000,00 (settantamila/00). Tali importi risultano comprensivi delle deroghe al tetto individuale massimo di 200 ore annue di lavoro straordinario.

b) Fondo per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo, danno e responsabilità

Detto fondo è destinato a remunerare:

1) indennità di maneggio valori:

è attribuita al personale formalmente incaricato, in via continuativa, di servizi che comportino maneggio valori. Tale indennità viene corrisposta mensilmente per tutta la durata dell'incarico salvo conguaglio attivo o passivo da effettuarsi a seguito della stipula dei successivi accordi sulla distribuzione del trattamento accessorio.

2) indennità di coordinamento strutture:

è attribuita ai dipendenti con responsabilità di Settore prevista dalla struttura organizzativa vigente. Tale indennità viene corrisposta mensilmente per tutta la durata dell'incarico salvo conguaglio attivo o passivo da effettuarsi a seguito della stipula dei successivi accordi sulla distribuzione del trattamento accessorio e cessa di essere corrisposta al termine dell'incarico che ne ha motivato l'attribuzione.

3) indennità di reperibilità:

è attribuita ai dipendenti che prestano il servizio di reperibilità necessario a garantire la sicurezza e la funzionalità di particolari impianti e servizi, nelle pertinenze immobiliari in uso all'ISPRA, che richiedono la disponibilità di personale specializzato nell'ambito delle attività di competenza del Dipartimento AGP. E' attribuita inoltre ai dipendenti che prestano il servizio di reperibilità al fine di fronteggiare specifiche emergenze, considerando in tale ambito anche l'indennità di reperibilità nucleare prevista dal Decreto Legislativo 230/95 e s.m.i..

c) Fondo per l'indennità di Ente

Il fondo è costituito nel suo ammontare dalla somma destinata al pagamento delle indennità di ente annuale e di ente mensile.

d) Fondo per l'indennità di posizione

L'indennità è attribuita ai dipendenti cui siano stati formalmente conferiti incarichi correlati a posizioni organizzative di particolare complessità e non è cumulabile con l'indennità di coordinamento strutture di cui alla lettera b) punto 2. Tale indennità cessa di essere corrisposta al termine dell'incarico di responsabilità.

e) Fondo per la produttività collettiva e individuale

Tale fondo è costituito nel suo ammontare da quanto residua dagli importi di cui in premessa, detratte le risorse utilizzate per la distribuzione dei fondi di cui alle lettere a), b), c) e d) del presente articolo, nonché dall'ammontare delle risorse derivanti dai residui non utilizzati nel corso degli anni precedenti certificate dagli organi di controllo. Il fondo è finalizzato a remunerare la produttività collettiva ed individuale del personale dei livelli IV-VIII che sarà erogata ai dipendenti, per ciascuno degli anni di riferimento del presente accordo, in correlazione alla valutazione dei risultati conseguiti dalle strutture di appartenenza (Dipartimento/Centro/Servizio) rispetto agli obiettivi assegnati in sede di programmazione delle attività. L'attribuzione della produttività collettiva e individuale prevede un numero

minimo di giornate di partecipazione effettiva all'attività, pari ad almeno 40 giorni nell'anno di riferimento, al di sotto dei quali non viene corrisposta alcuna incentivazione.

Art. 3
Risorse residue

Eventuali risorse non utilizzate nei fondi per il trattamento economico accessorio per gli anni 2016 e 2017, una volta accertatone e positivamente certificato l'ammontare, andranno a costituire economie che confluiranno nel fondo trattamento accessorio dell'anno successivo con vincolo di destinazione alla produttività collettiva e individuale.

Art. 4
Disposizioni finali

Con riferimento alle indennità oggetto del presente accordo si stabilisce che per il personale assunto o cessato nell'anno di riferimento, nonché per i dipendenti fruitori di aspettative per le quali è prevista l'interruzione della retribuzione e la sospensione della decorrenza dell'anzianità per disposizioni di legge o contrattuali, l'erogazione degli importi delle relative indennità saranno riparametrati in base ai periodi lavorativi di effettivo servizio.

Le parti concordano la distribuzione economica dei Fondi per il trattamento accessorio dei livelli IV-VIII per gli anni 2016 e 2017, di cui al presente accordo, così come descritta nelle tabelle allegate.

ISPRA

OO.SS.

II PRESIDENTE

FLC CGIL.....

.....

CISL SCUOLA.....

II DIRETTORE GENERALE

FED. UIL SCUOLA RUA.....

.....

SNALS CONFSAL.....

FED. GILDA UNAMS.....